



Reg. contr. N. 14 del 22/12/2022

Alla Dott.ssa Wanda SERNIA

AGLI atti d'Istituto

Al sito web – sez. Amm.ne  
trasparente

**Contratto di lavoro autonomo ai sensi degli art. 2222 e successivi del C.C. per lo svolgimento di un servizio di supporto psicologico, rivolto agli studenti.**

***l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Lèontine e Giuseppe De Nittis", con sede in Barletta alla Via Cassandro n. 2 (C.F. 81003710720), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Antonio Francesco DIVICCARO nato a [REDACTED] di seguito denominato anche "Scuola" o "Istituto"***

**E**

**La Dott.ssa Wanda SERNIA, d'ora innanzi il "Professionista", nata ad [REDACTED] e residente ad [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - P.IVA 07693720729**

- VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;
- VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA la necessità di fornire supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psico-fisico;
- VISTO che, per l'anno scolastico in corso, non sono stati attivati servizi di supporto psicologico;
- VISTO il Protocollo d'Intesa AOOGABMI 0000003 Del 16.10.2020 tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) "per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche";
- VISTO l'art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid;
- VISTA l'assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 bis, D.L. 115/2022;
- l'Avviso di selezione per il reperimento di n. 1 esperto esterno con contratto di lavoro autonomo per l'individuazione di un esperto psicologo con formazione post universitaria nei disturbi dell'alimentazione – durata 100 ore, pubblicato il giorno 14 novembre 2022 nella sezione Albo Pretorio del sito scolastico all'indirizzo <https://www.iissdenittis.edu.it/albo-pretorio/?action=visatto&id=27> con prot. 9546/2022.
- VISTA La graduatoria definitiva 10947 del 21/12/2022, pubblicata stesso giorno nella sezione Albo Pretorio del sito scolastico



## Convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1 - Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Art. 2 – Oggetto del contratto

L'II.SS. "Lèontine e G. De Nittis" di Barletta conferisce alla Professionista l'incarico di psicologo per n. 100 (cento) ore. Obiettivo e finalità dell'attività del Professionista è attivare uno sportello di ascolto per dare supporto psicologico agli studenti per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19.

La prestazione verrà resa presso l'II.SS. "Lèontine e G. De Nittis" di Barletta o con modalità a distanza, come da calendario da concordare con il Dirigente Scolastico.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'esperto nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.

### Art. 3 – Obblighi del "Professionista"

Il Professionista s'impegna a prestare la propria opera professionale/intellettuale, in base ad un calendario concordato con il Dirigente Scolastico, per la realizzazione di n. 100 (cento) ore di sportello di ascolto destinate a tutti gli studenti di questo Istituto.

S'impegna, altresì, a consegnare, al termine delle attività, una relazione scritta sul lavoro svolto, una per categoria.

Il Professionista dovrà redigere un proprio report attività per l'incarico ricevuto indicando le ore e le attività svolte per ciascun profilo degli studenti e compilare un foglio firma predisposto dall'Istituzione scolastica.

La gestione degli incontri collettivi e individuali sarà concordata con il Dirigente Scolastico. I colloqui individuali saranno gestiti in autonomia.

Il professionista si impegna, per tutta la durata dell'incarico, a non stabilire alcun rapporto professionale con il personale scolastico, con gli studenti e i loro familiari di questo Istituto.

### Art. 4 – Durata del contratto

Il "Professionista" s'impegna a svolgere la propria attività a decorrere dalla data odierna per concludersi entro il 30/06/2023.

### Art. 5 – compenso

L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal "Professionista" s'impegna a corrispondere per l'attività svolta il compenso orario di € 40,00 (quaranta/00) onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate, di eventuale ritenuta I.V.A., di eventuali contributi a carico dell'Istituto, di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovessero intervenire per effetto di vigenti o successive disposizioni normative in materia.

Il compenso complessivo lordo di € 4.000,00 (quattromila/00) verrà corrisposto al termine del progetto svolto, previa presentazione di regolare fattura o notula.

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.

### Art. 6 - Adempimenti fiscali e previdenziali

➤ I compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del



Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

➤ L'Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

#### **Art. 7– Anagrafe delle prestazioni**

Ai sensi dell'art. 53 del d. lgs 165 del 2001, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53.

Questa Istituzione Scolastica provvederà a comunicare in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, il conferimento dell'incarico con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e l'importo del compenso lordo previsto, unitamente alla relazione contenente le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento, nel rispetto dei principi del buon andamento dell'Amministrazione.

#### **Art. 8 - Cessione del contratto**

1. E' fatto espresso divieto al "Professionista" di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'Esperto il quale non potrà avvalersi di sostituti.
2. L'inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 9 - Responsabilità verso terzi**

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dall'Esperto nei confronti di terzi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.

#### **Art. 10 - Recesso**

L'Istituto ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati: in tal caso spetterà al docente una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività svolte.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

#### **Art. 11 – Obbligo di riservatezza**

Fermo restando gli obblighi comunque connessi al segreto professionale, è fatto obbligo all'Interessata di non rivelare a terzi, alcuna informazione di cui sia venuta a conoscenza in occasione o a causa dell'attività oggetto del presente Contratto, di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni sottoposti al regime di privacy e raccolte nell'espletamento delle attività eseguite presso la sede dell'Istituto Scolastico, nonché di attenersi e osservare le disposizioni di cui alla normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (in particolare il Regolamento UE 2016/679), osservando misure organizzative e di sicurezza adeguate, idonee a garantire la riservatezza, la disponibilità e la confidenzialità dei dati personali trattati.

Il professionista, con l'accettazione del presente incarico, si impegna a non trattare dati personali di alunni, genitori o personale scolastico per finalità connesse all'invio, con qualsiasi mezzo, informazioni o comunicazioni o documentazione attinente all'attività professionale. Si impegna, altresì, a non comunicare i detti dati personali a soggetti terzi come società/studi che prestano attività di consulenza o assistenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria.

#### **Art. 12 – Controversie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del Codice Civile.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trani.



Il Professionista  
Dott.ssa Wanda SERNIA

IL DIRIGENTE  
Antonio F.sco DIVICCARO

**Art. 13 - Trattamento dati**

Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003, l'Esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. 2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Il Professionista  
Dott.ssa Wanda SERNIA

IL DIRIGENTE  
Antonio F.sco DIVICCARO